

La Direttiva TPED, riferita alle attrezzature a pressione trasportabili (in seguito denominate a.p.t.), ne disciplina l'immissione sul mercato e la messa in servizio (valutazione della conformità), la rivalutazione di conformità dei recipienti costruiti in accordo alle normative nazionali prevalenti e l'ispezione periodica.

Le a.p.t. considerate sono:

- > **Bombole.** Recipienti a pressione trasportabili saldati e non, di capacità non superiore a 150 litri.
- > **Tubi.** Recipienti a pressione trasportabili senza saldatura di capacità compresa tra 150 e 5000 litri.
- > **Fusti a pressione.** Recipienti a pressione trasportabili saldati di capacità compresa tra 150 litri e 1000 litri.
- > **Recipienti criogenici.** Recipienti trasportabili isolati termicamente per i gas liquefatti refrigerati di capacità non superiore a 1000 litri.
- > **Incastellatura di bombole.** Insieme trasportabile di bombole, collegate tra di loro con un tubo collettore e mantenute solidamente assemblate.
- > **Cisterne.** Tutte le cisterne comprese le cisterne smontabili, i contenitori cisterna (casce mobili), i serbatoi dei vagoni cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, le cisterne dei veicoli cisterna.
- > **Rubinetti** ed altri accessori con funzione diretta di sicurezza (valvole di sicurezza, di riempimento e di drenaggio).



I fluidi considerati sono i gas compressi liquefatti e disciolti di cui alla classe 2 dell'ADR ed inoltre il cianuro di

idrogeno stabilizzato (classe 6.1), il fluoruro di idrogeno anidro (classe 8) e l'acido fluoridrico (classe 8).

Sono **esclusi** dalla TPED gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori che ricadono in ambito PED (art. 3, Direttiva 97/23/CE).

La Direttiva TPED stabilisce che i contenitori, le cisterne ed i rubinetti ivi compresi gli accessori con funzione diretta di sicurezza di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni dettate al riguardo dalle Direttive 94/55/CE e 96/49/CE e dalle disposizioni interne (nazionali) di recepimento.

La **Direttiva 94/55/CE** attuata per la prima volta in Italia con D.M. 4/9/1996, disciplina il trasporto su strada di tutte le merci pericolose ammesse, per il tramite del regolamento ADR (Accordo europeo relativo al trasporto di merci pericolose su strada).

La Direttiva 96/49/CE disciplina il trasporto su ferrovia delle merci pericolose ammesse, per il tramite del RID (Accordo europeo relativo al trasporto di merci pericolose per ferrovia).

Gli Accordi ADR e RID sono stati più volte adeguati al processo tecnologico ed attuati con appositi decreti ministeriali; attualmente sono recepiti ed in vigore le edizioni 2007 degli stessi.

La valutazione della conformità delle a.p.t. di nuova fabbricazione deve essere effettuata da **Organismi Notificati** (O.N.) allo scopo designati dall'Autorità Competente nazionale, che comunica l'avvenuto riconoscimento alla Commissione Europea, mediante l'applicazione di moduli di valutazione scelti dal fabbricante e strettamente connessi con la categoria di rischio di pertinenza delle a.p.t. considerate. La categoria di appartenenza è determinata dal prodotto della capacità per la pressione di prova; tutte le cisterne sono comunque considerate di III categoria. L'ISPEL è O.N. visto quanto disposto dal D.M. 11/3/2004 già riconfermato alla scadenza triennale con avviso pubblicato nella G.U. 24 aprile 2007, n. 95.

La **rivalutazione di conformità** è la procedura attraverso la quale l'O.N. verifica se le a.p.t. immesse sul mercato antecedentemente l'entrata in vigore della direttiva TPED, offrono almeno la stessa sicurezza delle a.p.t. contemplate dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE.

Alla verifica si procede sulla base dei documenti prodotti dall'utilizzatore e sulla scorta di dati che consentono una identificazione precisa dell'a.p.t. (origine, regole applicabili in materia di progettazione) e se del caso di prove supplementari. Se i risultati di dette verifiche sono soddisfacenti le a.p.t. devono essere sottoposte all'ispezione periodica prevista nei pertinenti allegati della direttiva.

Le **procedure di ispezione periodica** previste nella direttiva TPED prevedono due moduli (mod. 1 e mod. 2) e sono finalizzate ad accertare che le a.p.t. sottoposte a verifica continuano a soddisfare i requisiti della direttiva stessa. Entrambi i moduli inoltre prevedono che:

- le a.p.t. siano utilizzate conformemente alla loro destinazione;
- siano riempite in centri di riempimento appropriati;
- se del caso vengano effettuati lavori di manutenzione o riparazione necessari.

Nel caso di adozione del **modulo 1** (ispezione periodica dei prodotti) l'Organismo di Ispezione procede per ogni prodotto alle adeguate verifiche e prove al fine di controllare la conformità delle a.p.t. alle disposizioni della direttiva. Devono quindi essere controllate singolarmente tutte le a.p.t. ed eseguite le prove previste negli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE.

Nel caso di adozione del **modulo 2** (ispezione periodica mediante sistema di qualità) il proprietario, il suo mandatario stabilito nella comunità o il detentore accertano e dichiarano che le a.p.t. continuano ad essere conformi ai requisiti della direttiva TPED ed alle direttive connesse già citate.

Le verifiche da eseguirsi sono del tutto identiche a quelle previste nel modulo 1 ma vengono effettuate nel quadro di un sistema di qualità valutato ed approvato da un Organismo Notificato. Lo stesso O.N. effettuerà controlli periodici per assicurarsi che il sistema di qualità approvato viene mantenuto ed applicato correttamente.



RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs 23/2002. Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
- Direttiva 2001/2/CE Della Commissione del 4 gennaio 2001 che adegua al progresso tecnico la Direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
- Decisione della Commissione del 25 gennaio 2001 che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio.
- Direttiva 2002/50/CE della Commissione del 6 giugno 2002 che adegua al progresso tecnico la Direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
- Decisione della Commissione del 18 luglio 2003 che rinvia la data di attuazione della Direttiva 1999/36/CE del Consiglio per alcune attrezzature a pressione trasportabili.

Il Parlamento Europeo ha emanato la Direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose. La nuova direttiva modifica il quadro normativo riunendo in un unico provvedimento legislativo quattro direttive e due decisioni della Commissione relative al trasporto di merci pericolose ampliando il campo di applicazione con l'inserimento di norme comunitarie relative al trasporto fluviale oltre quelle concernenti il trasporto su strada e per ferrovia. Le direttive 94/55/CE (recepimento ADR-trasporto stradale), 96/49/CE (recepimento RID-trasporto ferroviario), 96/35/CE e 2000/18/CE (Consulenti per la sicurezza) e le decisioni 2005/263/CE e 2005/180/CE sono state abrogate. Da quanto sopra premesso ne consegue che i riferimenti alle direttive recentemente abrogate presenti in questa scheda dovranno successivamente essere cambiati con la nuova denominazione della direttiva sostitutiva. Ad oggi il Ministero dei Trasporti (Autorità competente) non ha ancora annullato i decreti di recepimento delle vecchie direttive che pertanto continuano ad essere cogenti. Nonostante ciò la nuova edizione del Regolamento ADR 2009 è già disponibile ed è entrata in vigore definitivamente nel luglio di questo anno anche se ufficialmente l'Autorità competente non l'ha ancora adottata.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Link utili: www.ispesl.it

Contatti: maurizio.pierdominici@ispesl.it - Tel. 06 97892438
emanuele.artenio@ispesl.it

PAROLE CHIAVE

TPED; Recipienti; Trasporto; Gas.